

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4161

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANZ, ANEDDA, BOCCHINO, BRIGUGLIO, BUTTI, GIORGIO  
CONTE, FOTI, LA RUSSA, LANDOLFI, MACERATINI, MENIA,  
MIGLIORI, NESPOLI**

Disposizioni in materia di prelievo coattivo di materiale biologico finalizzato all'esecuzione delle analisi del DNA dell'imputato o dell'indagato

*Presentata il 15 luglio 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Corte costituzionale, con sentenza n. 238 del 9 luglio 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 224 del codice di procedura penale « nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge » affermando che nessun rilievo peritale di tal genere potrà essere disposto dal giudice fino a quando il legislatore non sarà intervenuto ad individuare i tipi di misure restrittive della libertà personale che possono essere disposte a fini processuali, nonché a preci-

sare i casi e i modi in cui le stesse possono essere adottate.

In altre parole, con la pronuncia n. 238 del 1996, la Corte ha vivamente sollecitato il legislatore ad intervenire con una disciplina positiva che, previa individuazione dei provvedimenti ritenuti necessari, tipizzi i casi e i modi in cui debbano essere eseguiti, secondo la duplice garanzia di legge e di giurisdizione!

Trascorsi ben sette anni dalla pronuncia in questione, si impone al Parlamento un intervento che finalmente traduca le indicazioni ed i principi affermati dalla Corte costituzionale in norma di legge.

Dal 1996, infatti, il silenzio del legislatore in materia ha reso inespugnabili nume-

rosi accertamenti indispensabili alle indagini e al processo penale. Tra tutti, prioritaria è l'introduzione del prelievo coattivo di materiale biologico finalizzato alle analisi del DNA: grazie al progresso della biologia e della genetica, oggi il *test* del DNA può essere definito come una formidabile fonte di prova, dotata di un elevatissimo grado di affidabilità, in grado di fornire — sulla base di un ridottissimo campione di tessuto o di liquido biologico — la precisa identificazione di un individuo.

Il *test* del DNA può quindi contribuire a scagionare con certezza l'innocente, scongiurando terribili errori giudiziari, e può altresì fornire l'individuazione del colpevole, concretizzandosi al contempo in uno strumento attuale di giustizia e di garanzia, che sposa in pieno le parole dell'insigne giurista Gaetano Filangeri, secondo il quale « compito della procedura penale è quello di togliere quanto si possa all'innocente ogni spavento, al reo ogni speranza, ai giudici ogni arbitrio »!

La proposta di legge, composta da soli cinque articoli, intende colmare il vuoto normativo oggi esistente, rendendo esperibili i prelievi coattivi di materiale biologico dell'imputato e dell'indagato, onde eseguire il *test* del DNA, finalizzato all'individuazione del colpevole, grazie al confronto di tali risultanze con il materiale repertato sul luogo del delitto. Tutto ciò, nel pieno rispetto delle indicazioni della Consulta e delle norme costituzionali e, quindi, anzitutto dell'articolo 13, secondo comma, della Costituzione, che autorizza le restrizioni della libertà personale soltanto « per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge ».

Se la pronuncia della Corte suggerisce al legislatore di operare una scelta positiva, che bilanci gli interessi delle indagini e del processo e la tutela delle libertà personali, la presente proposta di legge, ispirandosi ai più alti valori costituzionali e facendo propri gli strumenti più innovativi in campo medico e scientifico, non ha voluto sacrificare le libertà personali dei cittadini, la loro dignità e la sacralità della loro sfera corporale, neanche a

fronte degli interessi del processo penale. Pertanto, si introduce la possibilità di effettuare il *test* del DNA utilizzando esclusivamente metodiche non invasive, nell'assoluto rispetto della dignità e del decoro della persona, assicurando al contempo le esigenze del processo e quelle del cittadino.

La proposta in esame, infatti, prevede che, nel caso di delitti gravi, puniti con la pena dell'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, il giudice possa disporre il prelievo di materiale biologico dell'imputato o dell'indagato, al fine di procedere all'analisi del DNA e al confronto di dette risultanze con quelle emerse dalle tracce repertate sul luogo del delitto o su cose comunque pertinenti al reato. Onde evitare un eccesso di coercizione sul periziando e per tutelare al massimo la dignità e l'integrità della persona, la presente proposta di legge prevede che, qualora questi rifiuti di sottoporsi ad un ordinario prelievo ematico, il giudice possa comunque disporre il prelievo di materiale biologico, avvalendosi di tecniche non invasive, ma parimenti efficaci, quali i tamponi del cavo orale, di tessuti di desquamazione epiteliale nonché di liquidi biologici, metodi peraltro già ampiamente utilizzati in altri ordinamenti.

La norma, quindi, non solo garantisce la tutela della dignità e dell'integrità fisica e morale della persona, ma riserva anche una particolare attenzione alle condizioni di sicurezza clinica e sanitaria, disponendo che il *test* possa essere effettuato solo all'interno di strutture pubbliche, da personale dotato di comprovata e specifica esperienza nel settore.

L'articolo 3 completa poi il quadro, accennando alle metodiche e alle procedure di raccolta dei reperti di confronto, prevedendo l'emanazione di un regolamento ministeriale che disciplini le metodiche di apprensione e di conservazione del materiale biologico di confronto che, raccolto sul luogo del reato soltanto da determinati soggetti, dovrà risultare da verbale ed essere classificato in modo tale da rendere complete le garanzie cui la presente proposta di legge si ispira.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Quando si procede per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, il giudice può disporre anche d'ufficio il prelievo coattivo di materiale biologico dell'indagato o dell'imputato finalizzato all'analisi e al confronto del DNA dell'imputato o dell'indagato con le tracce raccolte sul luogo del delitto o su cose comunque pertinenti al reato per il quale si procede.

2. Il giudice dispone il prelievo e i successivi accertamenti di confronto con ordinanza motivata, secondo le modalità previste dagli articoli 224 e seguenti del codice di procedura penale, indicando il luogo, il giorno e l'ora e le modalità di esecuzione del prelievo, adottando i provvedimenti necessari per assicurare il sicuro, corretto e regolare compimento degli atti.

### ART. 2.

1. In assenza di consenso dell'imputato o dell'indagato a procedere al prelievo ematico, ai fini di cui all'articolo 1, il prelievo di materiale biologico finalizzato all'espletamento dell'analisi del DNA è effettuato ricorrendo a metodiche tali da non compromettere la salute dell'individuo e la dignità e il decoro della persona. La scelta delle metodiche deve rispondere alla necessità dei relativi accertamenti.

2. Il prelievo del materiale biologico dell'imputato o dell'indagato e la successiva analisi del DNA sono effettuati da medici e da analisti di laboratorio con specifica e comprovata esperienza. Il prelievo e i successivi accertamenti di confronto sono svolti presso strutture pubbliche adeguatamente attrezzate e in condizioni di sicurezza clinica.

## ART. 3.

1. Il materiale di confronto rinvenuto sul luogo del delitto e le tracce biologiche comunque pertinenti al reato devono essere raccolti da ufficiali di polizia giudiziaria e devono risultare da verbale scritto, secondo le modalità e le procedure determinate dal regolamento di attuazione della presente legge, adottato, entro tre mesi dalla sua data di entrata in vigore, con decreto del Ministro della giustizia.

## ART. 4.

1. Qualora l'imputato o l'indagato rifiuti di sottoporsi al prelievo finalizzato all'analisi del DNA, ovvero non compaia nel luogo al giorno e all'ora stabiliti per l'esecuzione della perizia, senza legittimo impedimento, il giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo nelle forme previste dalla legge.

## ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

